# I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

## REGOLAMENTO (CEE) N. 1346/78 DEL CONSIGLIO

**del 19 giugno 1978**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2358/71, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che il regolamento (CEE) n. 2358/71 del Consiglio, del 26 ottobre 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle sementi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1167/77 (4), ha previsto la concessione, a determinate condizioni, di un aiuto alla produzione delle sementi ; che la concessione di tale aiuto è decisa annualmente per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno successivo ;

considerando che, per la maggior parte delle specie, la produzione di sementi ha carattere pluriennale ; che, ai fini di un migliore orientamento della produzione, è opportuno sostituire all'aiuto sinora fissato un aiuto fissato per due campagne di commercializzazione consecutive ;

considerando che occorrono informazioni sufficienti sulla situazione e sulle prospettive di sviluppo del mercato nella Comunità ; che a tale proposito per quanto riguarda le sementi prodotte nella Comunità, il sistema in vigore nella Comunità consente di ottenere le informazioni necessarie in quanto prescrive che possano essere commercializzate soltanto le sementi certificate e quindi prodotte in aziende abilitate o nell'ambito di contratti debitamente registrati ; che, d'altra parte, l'approvvigionamento comunitario è in gran parte assicurato in virtù di contratti di moltiplicazione conclusi con moltiplicatori stabiliti in paesi terzi ; che è pertanto opportuno prescrivere la registrazione di tali contratti per le specie che svolgono una funzione importante nell'approvvigionamento della Comunità ; che è inoltre necessario che le informazioni in causa siano coperte dal segreto statistico, per garantire agli interessati che esse non verranno utilizzate ad altri fini e per ottenere in tal modo indicazioni perfettamente obiettive,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 2358/71 è modificato come segue :

a) L'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, è sostituito dal testo seguente :

« L'aiuto, di importo uniforme in tutta la Comunità per ogni specie o gruppo di varietà, è fissato ogni due anni, anteriormente al 1° agosto, per la campagna di commercializzazione che inizia l'anno seguente e per la campagna successiva. Tuttavia l'aiuto per le campagne di commercializzazione 1978/1979 e 1979/1980 è fissato anteriormente al 1° luglio 1978. Qualora, durante il periodo biennale per il quale è stato fissato un aiuto, il mercato comunitario rischi di essere perturbato, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione a maggioranza qualificata, può decidere la modifica dell'aiuto relativo alla seconda campagna del periodo in questione. Tale modifica deve essere apportata prima del 1° agosto dell'anno che precede la sua applicazione ».

b) È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 3 bis*

1. Per talune specie, a decorrere dal 1° febbraio 1979, i contratti di moltiplicazione di sementi, conclusi tra un'azienda produttrice di sementi o un

1) GU n. C 85 del 10. 4. 1978, pag. 31.
2) GU n. C 101 del 26. 4. 1978, pag. 10.
3) GU n. L 246 del 5. 11. 1971, pag. 1.
4) GU n. L 137 del 3. 6. 1977, pag. 1.

costitutore operanti nella Comunità, da un lato, e un moltiplicatore di sementi operante in un paese terzo, dall'altro, possono essere soggetti a registrazione obbligatoria presso organismi designati a tal fine da ciascuno Stato membro.

2. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione i dati statistici relativi alla registrazione dei contratti di moltiplicazione.

3. I dati relativi alla registrazione dei contratti di moltiplicazione possono essere utilizzati esclusivamente a fini di applicazione del presente regolamento.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo, in particolare la definizione del contratto di moltiplicazione e l'elenco delle specie di cui al paragrafo 1 sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 11. ».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 19 giugno 1978.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. DALSAGER